

ATTO DD 410/A1513C/2026

DEL 01/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO****A1513C - Istruzione e formazione tecnica superiore e formazione per le imprese**

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 5-2989 del 31 agosto 2026. Indirizzi per la semplificazione delle modalità attuative delle Accademie di filiera del Piemonte periodo 2022-2024 e periodo 2023-2026. Integrazione agli Avvisi approvati con determinazioni dirigenziali n. 821/A1503B del 31 dicembre 2021, n. 378/A1503B del 15 luglio 2022 e n. 496/A1503B del 2 ottobre 2023.

Premesso che:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 40-4135 del 19 novembre 2021, successivamente integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8-5281 del 1° luglio 2022, ha approvato la Direttiva relativa alla sperimentazione delle Academy di filiera (ora: Accademie di filiera del Piemonte) “Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento e Moda” per il periodo 2022-2024, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 14.000.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, di cui euro 9.000.000,00 per la filiera dei Sistemi di Mobilità ed euro 5.000.000,00 per la filiera Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda;
- la determinazione dirigenziale n. 821/A1503B del 31 dicembre 2021 ha approvato l’Avviso per l’individuazione delle Accademie di filiera per il periodo 2022-2024 “Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda” e la determinazione dirigenziale n. 378/A1503B del 15 luglio 2022 ha approvato l’Avviso per l’approvazione, il finanziamento e la realizzazione delle attività delle stesse;
- con determinazioni dirigenziali nn. 617/A1503B, 618/A1503B e 619/A1503B del 7 novembre 2022 sono stati autorizzati e finanziati rispettivamente i percorsi formativi per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento (Misura 1), i percorsi formativi per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti alla filiera di riferimento (Misura 2) e le azioni di sistema per il rinforzo e la promozione del modello Accademie di filiera del Piemonte (Misura 3);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5-7231 del 17 luglio 2023 ha approvato la Direttiva per il proseguimento della sperimentazione delle Academy di filiera (ora: Accademie di filiera del Piemonte) per il periodo 2023-2026, con una dotazione finanziaria complessiva per l’intero triennio di euro 27.000.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, ripartita in euro 3.000.000,00 per ciascuna delle seguenti nove filiere: Agrifood; Chimica, farmaceutica e biotech; Commercio e artigianato di servizi; Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità; Manifattura avanzata; Sistemi della logistica, a valore aggiunto e per l’e-commerce; Tecnologie informatiche e digitali; Turismo (servizi, ristorazione, ospitalità, artigianato) e montagna;

Welfare, coesione e innovazione sociale;

- la determinazione dirigenziale n. 496/A1503B del 2 ottobre 2023 ha approvato l'Avviso per la selezione, l'approvazione e il finanziamento delle nove ulteriori Accademie di filiera del Piemonte per il periodo 2023-2026, che al Cap. 16 "Termine delle attività e conclusione delle operazioni" ha stabilito "i corsi di formazione e le azioni di sistema devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di autorizzazione e assegnazione del finanziamento all'Academy";
- con determinazione dirigenziale n. 73/A1503B del 26 febbraio 2024 sono state approvate le nuove nove Accademie di filiera per il periodo 2023-2026;
- con le determinazioni dirigenziali nn. 123/A1503B, 126/A1503B e 127/A1503B del 26 marzo 2024 sono state autorizzate e finanziate le attività riferite rispettivamente alle tre Misure sopra citate;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3-508/2024 del 16 dicembre 2024 ha, tra l'altro, destinato euro 11.932.479,00 quale integrazione della dotazione finanziaria della Direttiva Accademie di filiera del Piemonte periodo 2023-2026 di cui alla D.G.R. n. 5-7231/2023 per la realizzazione delle misure di formazione destinate a occupati (Misura 1) e disoccupati/inoccupati (Misura 2) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, così rideterminandola in complessivi euro 38.932.479,00.

Considerato che:

- il monitoraggio in corso sulla sperimentazione avviata nel novembre 2021, che vede ad oggi attive complessivamente undici Accademie di filiera operanti sul territorio regionale, evidenzia il rilievo strategico del nuovo modello didattico innovativo e flessibile, che favorisce il raccordo organico e continuo tra il sistema formativo e il mondo delle imprese, rispondendo ai nuovi fabbisogni di competenze determinati dalla trasformazione continua dei processi di produzione e del mercato del lavoro;
- è stato attivato un percorso di accompagnamento alle Accademie al fine di individuare, attraverso un metodo condiviso e a supporto della programmazione regionale, un quadro di riferimento comune per la messa a sistema del modello, pur valorizzando ove necessario le differenze tra le filiere.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5-2989 del 31 agosto 2026 la quale, rilevata l'esigenza di semplificare le modalità di realizzazione delle attività, al fine di rendere il nuovo modello maggiormente fruibile dal sistema delle imprese e favorirne l'efficienza:

- approva gli indirizzi per la semplificazione delle modalità attuative delle Accademie di filiera del Piemonte costituite per il periodo 2022-2024 e 2023-2026 rispettivamente ai sensi della D.G.R. n. 40-4135/2021 e della D.G.R. n. 5-7231/2023, come riportati nell'Allegato A alla citata deliberazione;
- dispone che, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3-508/2024:
 - le attività delle Accademie di filiera del Piemonte costituite per il periodo 2023-2026, di cui alla D.G.R. n. 5-7231/2023 si concludano al 31 marzo 2030;
 - demanda alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della medesima deliberazione.

Rilevata la necessità di adeguare gli Avvisi approvati con determinazioni dirigenziali n. 821/A1503B/2021, n. 378/A1503B/2022 e n. 496/A1503B/2023 adottando le opportune indicazioni per la semplificazione delle modalità attuative delle Accademie di filiera del Piemonte.

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 5-2989 del 31 agosto 2026, le disposizioni integrative degli Avvisi relativi alle Accademie di filiera del Piemonte, emanati rispettivamente ai sensi della D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 e della D.G.R. n. 5-7231 del 17/07/2023, come riportate nell'Allegato A alla presente determinazione.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2022, n. 38-6152 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 5-2989 del 31 agosto 2026, le

disposizioni integrative degli Avvisi relativi alle Accademie di filiera del Piemonte, approvati con determinazioni dirigenziali n. 821/A1503B del 31 dicembre 2021, n. 378/A1503B del 15 luglio 2022 e n. 496/A1503B del 2 ottobre 2023, come riportate nell'Allegato A alla presente determinazione;

L'allegato "A" è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte e, pertanto, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE (A1513C - Istruzione e formazione tecnica superiore e
formazione per le imprese)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCADEMIE DI FILIERA DEL PIEMONTE

Integrazione agli Avvisi approvati con determinazioni dirigenziali n. 821/A1503B del 31 dicembre 2021, n. 378/A1503B del 15 luglio 2022 e n. 496/A1503B del 2 ottobre 2023.

PREMESSA

Il presente documento riporta, in attuazione degli indirizzi di semplificazione definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5-2989 del 31 agosto 2026, le integrazioni agli Avvisi approvati con determinazioni dirigenziali n. 821/A1503B del 31 dicembre 2021, n. 378/A1503B del 15 luglio 2022 e n. 496/A1503B del 2 ottobre 2023 per l'individuazione e il finanziamento delle Accademie di filiera del Piemonte costituite ai sensi delle Direttive per il periodo 2022-2024 e per il periodo 2023-2026, approvate rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale n. 40-4135 del 19 novembre 2021 e n. 5-7231 del 17 luglio 2023.

Le disposizioni seguenti integrano gli Avvisi relativi a tutte le Accademie di filiera del Piemonte, laddove non specificato diversamente (distinguendo per periodo di riferimento: 2022-2024 e 2023-2026).

INTEGRAZIONI AGLI AVVISI

1. Le attività delle **Accademie costituite per il periodo 2023-2026**, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 5-7231 del 17 luglio 2023, si concluderanno al **31 marzo 2030**, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5-2989 del 31 agosto 2026, considerata la necessità di dare continuità al sistema delle Accademie di filiera del Piemonte, in quanto la sperimentazione in corso sta evidenziando il rilievo strategico dell'innovativo modello didattico e al fine di individuare un quadro di riferimento comune per la messa a sistema del modello, valorizzando le differenze tra filiere per un'efficace attuazione delle stesse.

2. È **soppresso il limite minimo** previsto dagli Avvisi pari al **25%** dell'importo complessivo riconosciuto a ciascuna Accademia di filiera del Piemonte da destinare alle **Misure “Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate” e “Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate”**, in considerazione del contesto manifestatosi nel corso della sperimentazione in relazione ai programmi nazionali di riforma delle politiche attive.

3. Tenuto conto dell'opportunità di favorire la partecipazione delle imprese, anche attraverso la facoltà di **scelta del regime di aiuti di Stato** più consono, gli aiuti concessi nell'ambito degli interventi **di cui alla Misura “Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate”** relativa a tutte le Accademie possono essere assoggettati ad uno dei seguenti Regolamenti dell'Unione Europea (o ai Regolamenti successivamente approvati in materia), sulla base della scelta effettuata dall'impresa/soggetto assimilato in sede di presentazione della richiesta di attivazione dei corsi per occupati:

- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 ("**Regolamento generale di esenzione per categoria**" o **GBER**), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, in vigore fino al 31 dicembre 2026, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui, all'art. 31, gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli **aiuti «de minimis»**, in vigore fino al 31 dicembre 2030.

Nel caso l'impresa/soggetto assimilato committente opti per il Regolamento (UE) 651/2014 (**aiuti in esenzione**), la disciplina dei corsi assoggettati a tale regime rimane invariata rispetto alle disposizioni previste dagli Avvisi, in termini di presentazione, gestione e rendicontazione delle attività. Rimane, altresì, confermata la non ammissibilità degli interventi per la formazione organizzata dalle imprese al fine di conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Qualora la scelta effettuata dall'impresa/soggetto assimilato committente ricada sul Regolamento (UE) 2023/2831 (**aiuti «de minimis»**), per l'ammissione, la gestione e la rendicontazione dei corsi assoggettati a tale regime si applicano le disposizioni di cui al presente documento, come di seguito specificate:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, a cui si rimanda, gli aiuti di modesta entità non sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea, poiché si presume non falsino la concorrenza;
- il suddetto Regolamento stabilisce che l'importo massimo di aiuti (plafond) che una "impresa unica" (per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento «de minimis») può ricevere è pari a 300.000 euro nell'arco di tre anni. (art. 3, comma 2 del Regolamento «de minimis»). Il triennio è mobile e si calcola su base retroattiva a partire dalla data di concessione di ogni nuovo aiuto. Il monitoraggio rispetto all'utilizzo del plafond si effettua tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- il Regolamento non si applica agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli¹, della pesca e dell'acquacoltura^{2,3}.
- il contributo è erogato nella misura del 100% (l'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili), senza obbligo di cofinanziamento privato a carico dell'impresa/soggetto assimilato committente; pertanto, in fase di rendicontazione non si applicano le regole previste dagli Avvisi in relazione all'esposizione del mancato reddito dell'impresa per gli allievi partecipanti alla formazione a titolo di cofinanziamento privato;

¹ Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2831, si definisce «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

² Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2831, si definisce «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la filettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori.

³ Sono invece inclusi tra i destinatari i lavoratori delle imprese o soggetti assimilati operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

- il quadro normativo di riferimento per la gestione degli aiuti di Stato di importanza minore è disciplinato dal Regolamento UE 2023/2831 ed eventuali successive modifiche. Le regole generali e i principi non esplicitati nel singolo Regolamento «de minimis» si rifanno direttamente alle normative europee sugli Aiuti di Stato;
- per l'attivazione dei corsi in regime «de minimis» devono essere adottate le procedure, anche a livello informatico, previste dagli Avvisi per la formazione degli occupati;
- anche per i corsi soggetti al regime «de minimis», a conclusione dell'esame delle richieste di attivazione dei corsi per occupati, vengono esperiti tutti i controlli previsti dalla pertinente normativa sugli aiuti di stato, compresa l'interrogazione e il popolamento del Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della L.234/2012, con conseguente rilascio, per ciascun committente, del codice di aiuto;
- la formalizzazione dell'aiuto è oggetto di apposito provvedimento amministrativo adottato dalla Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro con cadenza periodica;
- la dotazione finanziaria relativa alla Misura "Formazione per occupati" per entrambi gli Avvisi rimane invariata, in quanto le risorse destinate alla formazione per occupati non vengono suddivise tra i due regimi, «de minimis» e Reg. 651/2014;
- con riferimento ad entrambi gli Avvisi viene modificata la definizione di operazione come segue:
 - Accademie periodo 2022-24: fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art. 2, punto 9) del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i., si considera come operazione l'insieme delle attività afferenti al medesimo Asse, Priorità, Obiettivo Specifico, Azione e al medesimo operatore;
 - Accademie periodo 2023-26: fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, si considera come operazione l'insieme delle attività afferenti alla medesima filiera, fonte di finanziamento, priorità, obiettivo specifico, azione e beneficiario;
 - si conferma che ciascuna Accademia è beneficiaria di tre distinte operazioni, una relativa ai corsi destinati agli occupati, una per i corsi destinati agli inoccupati/disoccupati e una per le azioni di sistema;
- al fine della gestione del finanziamento dei corsi di formazione per gli occupati che rientrano nel regime «de minimis» sono state create informaticamente le seguenti Misure, relative ai rispettivi Avvisi:
 - Accademie periodo 2022-24: Misura 3.10iv.12.2.07 - "Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy - Reg. De Minimis";
 - Accademie periodo 2023-26: Misura II.g.1.97 - "Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell'Academy - Reg. De Minimis";

- tutti i committenti di un singolo corso devono optare per il medesimo regime di aiuto; non è possibile presentare un corso che include committenti che adottano entrambi i regimi («de minimis» e Reg. 651/2014);
- la definizione della dimensione di impresa/soggetto assimilato committente dei percorsi di formazione destinati agli occupati fa riferimento, anche nel caso in cui il regime d'aiuto scelto sia il Regolamento de minimis, a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, confermata dal Reg. UE n. 651/2014, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, in vigore fino al 31 dicembre 2026 o ai regolamenti successivamente approvati in materia);
- le lettere di committenza e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dei committenti che sceglieranno il Reg. (UE) 2023/2831 (aiuti «de minimis»), devono essere redatte secondo appositi formati predisposti dall'Amministrazione, resi disponibili sul sito istituzionale;
- esclusivamente nel caso in cui l'impresa/soggetto assimilato committente opti per l'applicazione del citato Regolamento (UE) 2023/2831 (aiuti «de minimis»), **i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, di cui all'**Accordo Stato-Regioni** del 17 aprile 2025, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-1413 del 23 luglio 2025, **sono ammissibili** sulla Misura "Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate".
Sono altresì ammissibili altri interventi formativi destinati alle imprese al fine di conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, non oggetto del citato Accordo e disponibili nel Repertorio regionale.
Per la presentazione dei corsi, oggetto del citato Accordo, nonché per la gestione delle relative attestazioni occorre fare riferimento alle disposizioni riportate nella Circolare prot. 123902 del 15/07/2026 predisposta dal Settore regionale "Standard formativi e orientamento permanente" e reperibile sul sito della Regione Piemonte nell'area tematica "Istruzione, Formazione e Lavoro / Formazione professionale / Progettazione dei percorsi formativi / Documenti per progettazione percorsi per adulti;
- rimane, in ogni caso, **esclusa la formazione obbligatoria in ambito sicurezza**, ai sensi degli **artt. 32, 34 e 37** del decreto legislativo n. 81/2008.

4. In considerazione delle esigenze rilevate in fase di attuazione, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese, è ridefinita in **8 ore la durata minima** della Misura "Percorsi formativi per l'aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate" per tutte le Accademie, precedentemente prevista in 16 ore.

5. Con riferimento alla progettazione dei percorsi, per la definizione del percorso formativo è prevista la **macro-progettazione**; pertanto, occorre collegare le competenze alle unità formative senza dettagliare i saperi; strumenti e modalità devono essere associati a livello di percorso e non di unità formativa.

In casi eccezionali, che devono essere debitamente motivati e previa autorizzazione degli uffici regionali è possibile ricorrere alla progettazione libera senza l'utilizzo di elementi afferenti al "Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte", prevedendo un approfondimento a livello di micro-progettazione. Il ricorso alla **progettazione libera viene autorizzato solo** nel caso in cui **si dimostri una reale necessità e utilità per l'impresa richiedente**.

Per la micro-progettazione, come indicato negli “Standard di progettazione dei percorsi”, per ciascuna conoscenza collegata all’unità formativa devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti trattati nell’unità formativa. A ciascuna unità formativa devono poi essere collegati strumenti e modalità.

6. Per le modalità di **riconoscimento e certificazione delle competenze** acquisite dagli allievi delle Accademie di filiera, si ricorda di fare riferimento alle indicazioni in materia, emanate dal competente Settore regionale “Standard Formativi e Orientamento Permanente” e disponibili sul sito istituzionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/certificazione-delle-competenze/certificazione-dellapprendimento-formale>

In particolare si specifica che per la certificazione delle competenze acquisite e l’emissione delle relative attestazioni è obbligatorio l’utilizzo del sistema informativo ATTESTA.

7. In considerazione del **nuovo termine di fine marzo 2030** per la conclusione delle attività delle Accademie periodo 2023-26, tutti gli **adempimenti previsti dal relativo Avviso**, inclusi quelli riferiti alla rendicontazione delle attività, **fanno riferimento a tale nuovo periodo**. Il conseguimento dei risultati è misurato nel citato nuovo arco temporale. I soggetti attuatori predispongono periodicamente e trasmettono agli Uffici regionali competenti un **rapporto sintetico** relativo all’andamento delle attività complessive e ai risultati raggiunti, con particolare riferimento alle azioni di sistema, alle attività formative e all’incidenza di queste ultime sui fabbisogni rilevati. Si rinvia ad appositi dispositivi operativi l’indicazione delle tempistiche e dei modelli da utilizzare.

8. I **budget assegnati alle Accademie** di filiera del Piemonte periodo 2023-2026 **saranno ridefiniti** sulla base degli esiti del sistema di monitoraggio, nel caso siano riscontrati risparmi da parte di uno degli Operatori e carenze di risorse da parte di altri per effetto dell’elevato volume di attività realizzate e in considerazione dei fabbisogni formativi effettivamente rilevati, come già espressamente previsto dal punto n. 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 3-508 del 16 dicembre 2024.

9. Si conferma che **per i corsi** di formazione **destinati ai/alle lavoratori/trici occupati/e** devono essere individuati i **committenti**, i quali devono **appartenere o essere riconducibili alla filiera** nella quale opera l’Accademia.

10. Per l’attuazione di tutte le attività delle Accademie di filiera si fa riferimento alle vigenti “**Linee Guida** per la gestione e il controllo delle operazioni cofinanziate dal PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte” .